

ORDINANZA N. 19 DEL 13.07.2021
Ordinanza di cura a manutenzione del verde e dei terreni privati

IL SINDACO

Premesso che:

- periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;
- nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti indefiniti, giardini privati lasciati in stato di abbandono o di incuria, alcuni privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimore stabili di ratti, serpi e insetti e costituiscono pericolo di innesco di incendi;
- gravi pericoli alla circolazione possono anche derivare dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta dei tronchi, rami e alberature può provocare danni ed essere fonte di responsabilità, anche di natura penale;

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado descritte, soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine della comunità, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale anche stradale;

Dato atto che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e sostanzialmente della qualità della vita civile cittadina;

Ritenuto utile ai fini di cui sopra sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private che si trovano nelle situazioni indicate di abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni ;

Visto gli art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il titolo terzo del D.Lgs 139/2006 in materia di prevenzione di incendi;

Visti gli art. 29 e 31 del Codice della Strada;

Visto il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale;

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di:

- immobili e terreni edificabili siti nel centro abitato, di terreni incolti o coltivati nel territorio comunale;
- di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civili che industriali;
- di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto

di eseguire immediatamente e senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza:

1. le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

2. le potature ed il taglio dei rami delle piante di grandi dimensioni che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali avendo cura di conservare l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi;
3. la rimozione, nel più breve tempo possibile di alberi, ramaglie, foglie e frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. la radicale pulitura da vegetazione erbacea infestante dei terreni;
5. la rimozione sui terreni del materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali, quali ratti, cani o gatti randagi e altri;
6. il taglio di erba ad altezza non consona o pericolosa che in caso di intemperie possano procurare danni a persone o cose con conseguenti responsabilità civili e penali.

AVVERTE

1. che l'inadempienza alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;
2. che a carico degli inadempienti verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. e di quant'altro previsto dalla Legge in materia;
3. che il Comune di Alonte si riserva di eseguire direttamente gli interventi ritenuti necessari, previa diffida al responsabile dell'incuria ad adempiere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con rivalsa ed addebito a carico dei responsabili, di tutte le spese che verranno sostenute;
4. che gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutta la normativa vigente alle norme edilizie, urbanistiche, igiene, sicurezza, ambientali e forestali vigenti, terre e rocce da scavo, codice della strada e tutela paesaggistica (a titolo puramente indicativo si richiamano il DPR 380/2001, il D.Lgs. 81/2008, la D.G.R. Veneto n. 1400/2017, il D.Lgs. 152/2006, il RD 3267/1923, il DPR n. 120/2017, il D.Lgs. 285/1992 e il D.Lgs. 42/2004);
5. che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990;
6. che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito www.comune.alonte.vi.it, nella home page e nelle sezioni "Albo Pretorio" ed "Amministrazione Trasparente", nonché diffusa nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa;
2. che la presente venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura di Vicenza, al Comando di Polizia Locale di Lonigo, incaricato nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. nonché al Comando Stazione Carabinieri di Lonigo, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;

Alonte, 13 luglio 2021

L SINDACO
arch. Luigi Tassoni

documento sottoscritto con firma digitale ex. art. 21 del d.lgs. 82/2005